



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE	ORDINANZA SINDACALE
Polizia Locale	Numero 18 del 12/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DELL'IGIENE E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26.05.2025 prot. n. 20918 perveniva una segnalazione da parte della locale Stazione dei Carabinieri in cui sono state evidenziate una serie di criticità emerse sul territorio comunale collegate alla presenza di attività commerciali di distribuzione di alcolici, che protraggono il loro orario di apertura fino a notte inoltrata;

CONSIDERATO che:

- nella suddetta nota si evidenziava come il Comando è sempre più spesso chiamato ad effettuare interventi per problematiche di ordine e sicurezza pubblico causate dall'abuso di alcol, che in diverse occasioni sfociano in risse o litigi violenti;
- anche il Comando di Polizia Locale ha segnalato episodi simili verificatisi all'interno del centro storico nella zona ricompresa tra piazza Garavella, via Valobra e piazza IV Martiri accertati nell'ambito di controlli mirati effettuati in tale area in orario serale e notturno;

DATO ATTO che i fenomeni di aggregazione notturna rappresentati collegati all'uso e all'abuso di sostanze alcoliche creano situazioni di degrado idonee a turbare la tranquillità dei residenti e a recare danni all'ambiente anche a fronte dell'abbandono incontrollato di contenitori vuoti;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7-bis del D. Lgs. 267/2000 in forza del quale *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”*;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione una modifica al Regolamento di Polizia Urbana attraverso il quale si intendono definire delle regole che possano prevenire stabilmente il verificarsi dei suddetti fenomeni;

RITENUTO opportuno, al fine di fronteggiare la situazione di adottare una specifica ordinanza volta a vietare la vendita da asporto di bevande alcoliche a partire dalle ore 20,00 e la somministrazione delle medesime bevande a partire dalle ore 01:00 e fino alle ore 06:00 del mattino;

RITENUTO, inoltre, di estendere i suddetti divieti a tutto il territorio comunale onde evitare fenomeni di pendolarismo finalizzati alla ricerca di locali aperti;

ORDINA

1. il **divieto su tutto** il territorio comunale **di vendere per asporto bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle associazioni culturali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nelle medie e grandi strutture di vendita nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici **dalle ore 20,00 e fino alla chiusura dell'esercizio**;
2. il **divieto su tutto** il territorio comunale **di somministrazione** di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione **dalle ore 01:00 alle ore 06:00** nonché di consumo delle stesse, anche previamente acquistate, su aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. La presente ordinanza avrà efficacia per 30 giorni a far data dal 13 giugno 2025.

DISPONE

Per l'idonea pubblicizzazione dei contenuti della presente Ordinanza presso tutti gli esercenti che effettuano vendita o somministrazione di bevande alcoliche e presso la cittadinanza.

Per la trasmissione della presente ordinanza alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale cui competerà la vigilanza per verificarne l'esecuzione.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

GAVEGLIO IVANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa